

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente  
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI AEREI  
DI INTERESSE REGIONALE".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 18.9.1984. Parere favorevole.

Relatore: Onofrio VESSIA.

- 
- Relazione
  - Disegno di legge.

Settembre, 1984.

# Consiglio Regionale della Puglia

5a Commissione Consiliare Permanente  
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

"INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI AEREI  
DI INTERESSE REGIONALE".

## RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con il disegno di legge in discussione si intende risolvere, sia pure parzialmente, il problema del collegamento delle Isole Tremiti con il capoluogo dauno ed i servizi sanitari della locale U.S.L..

Sono infatti ben note le difficoltà dei rapporti di alcune zone marginali pugliesi con il tessuto infrastrutturale regionale, tanto che ricordiamo tutti i preoccupanti segni di tensione politica emersi recentemente nelle locali popolazioni. Tra tali difficoltà, il collegamento delle isole Tremiti ha indubbiamente un ordine prioritario; tuttavia il sistema portuale che fronteggia le isole e quello delle isole stesse non hanno consentito finora una soddisfacente soluzione attraverso i vettori marittimi.

Attualmente con la terra ferma pugliese sono possibili soltanto collegamenti marittimi attraverso il porto di Manfredonia, con tempi di navigazione però molto lunghi e tali da non consentire ai cittadini delle Tremiti l'andata ed il ritorno nella stessa giornata. Si è pertanto quasi spontaneamente privilegiata, da parte del concessionario delle linee di navigazione e dell'Amministrazione statale concedente, il collegamento con la Regione Molise il cui porto di Termoli, ubicato a distanza notevolmente inferiore di quello di Manfredonia, consente la ricezione di navi ed aliscafi. Tutto questo ha però determinato pesanti risvolti non solo di tipo politico ma anche sul piano dello sviluppo economico e civile delle isole.

La Commissione ha voluto approfondire tutta la questione tenendo un'apposita audizione con i Sindaci di Foggia, San Giovanni Rotondo e delle Isole Tremiti nel corso della quale sono emersi con drammaticità i problemi, soprattutto quelli insorgenti allorchè si rendono necessari interventi di pronto soccorso. Non è poi da vedere con minore interesse il profilo dello sviluppo turistico delle isole, sul quale non riteniamo

dover offrire alcuna illustrazione, dato il riconoscimento unanime del valore di tale risorsa naturale.

Il disegno di legge vuole affrontare alla radice il problema, promuovendo il ricorso al trasporto aereo e più precisamente il trasporto a mezzo elicottero che appare infatti l'unico vettore in grado di superare le difficoltà prima ricordate.

Nella relazione dell'Assessore Zingrillo viene meglio specificato che si pensa ad un elicottero della portata di sette passeggeri o di un corrispondente carico merci, facilmente adattabile ad eliambulanza e che per la sua velocità (appena 18 minuti di volo nel percorso Foggia-Tremi) consente una notevole flessibilità di impiego e risolve qualunque problema di trasporto urgente, oltre a quella della posta e dei giornali.

La Commissione ha voluto avere maggiore chiarezza sugli eventuali costi di esercizio e sull'onere che la Regione andrebbe ad assumersi; dagli uffici dell'Assessorato è stata fornita una previsione di massima di 16.000 lire per viaggio, estendendo a tale relazione gli stessi meccanismi di sovvenzione in atto per il trasporto su gomma.

Durante la discussione si è colta l'occasione per un esame più ampio del problema del trasporto aereo di interesse regionale anche per la concomitanza della presentazione da parte del collega Abbati di un'apposita proposta di legge.

Unanimamente è stata riconosciuta la validità di una impostazione più organica e generale del problema. Tuttavia i dubbi rinvenuti nella competenza regionale in materia e soprattutto le pressanti attese della popolazione tremiteese hanno indotto la Commissione a licenziare il disegno di legge della Giunta subito e prima, anche per avviare una fase sperimentale.

Entrando nel merito, l'articolato presenta la seguente impostazione.

L'art. 1 prevede che la Regione eroghi sovvenzioni annue ad imprese che siano titolari della concessione o licenza ministeriale per effettuare il servizio aereo Foggia-Tremi ed eventuali collegamenti d'urgenza con

l'ospedale di S. Giovanni Rotondo e con la U.S.L. di Vieste.

Gli articoli 2, 3 e 4 regolano le modalità dell'erogazione della sovverzione nonché quelle per l'accertamento delle risultanze della gestione.

L'art. 5 conferisce alla Giunta regionale la competenza a definire le modalità dello svolgimento dei servizi ed a stabilire le tariffe ordinarie e quelle speciali riservate ai residenti delle isole Tremiti nonché ai viaggiatori che esplicano attività di pubblico interesse nelle isole.

L'art. 6 determina lo stanziamento finanziario regionale per la sovvenzione dell'esercizio 1984, quantificata in L. 250 milioni a decorrere da giugno (data di approvazione del disegno di legge).

La Commissione ha espresso parere favorevole, invitando il Consiglio a dare la sua approvazione.

Settembre, 1984.

Onofrio Vessia



# Consiglio Regionale della Puglia

5a Commissione Consiliare Permanente  
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

## DISEGNO DI LEGGE

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

"INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE  
DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI  
AEREI DI INTERESSE REGIONALE".

### Art. 1

1. La Regione Puglia, allo scopo di assolvere alle esigenze di collegamento delle popolazioni delle Isole Tremiti, concede sovvenzioni annue di esercizio ad imprese che assicurino il trasporto di passeggeri e di merci a mezzo di elicotteri sulla tratta Foggia (Aeroporto Gino Lisa) e Isole Tremiti. Le imprese devono essere titolari di concessioni o licenze di trasporto aereo passeggeri rilasciate dal competente Ministero dei Trasporti.

2. Le sovvenzioni di esercizio possono essere erogate anche per eventuali collegamenti di emergenza e occasionali, di comprovata necessità sociale, dalle stesse isole con l'ospedale S. Giovanni Rotondo e con la sede U.S.L. di Vieste.

### Art. 2

1. La Regione assicura la sovvenzione prevista dal precedente art. 1 assumendo, nei limiti dello stanziamento annuo previsto in bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione per l'esercizio dei collegamenti aerei sovvenzionabili effettivamente svolti.

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 3

1. L'impresa titolare del servizio aereo di cui all'art. 1, potrà usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi, tenendo conto delle spese sovvenzionabili a norma dei precedenti articoli, a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti. La contabilità relativa alla gestione dei servizi di cui alla presente legge dovrà essere separata da quella relativa, ad altri servizi gestiti dalla stessa impresa.

2. A domanda dell'impresa titolare del servizio aereo, la ~~Giunta~~ *Giunta regionale,* su proposta dell'Assessore ai Trasporti, può disporre l'erogazione di acconti trimestrali sulla base dei risultati economici conseguiti nel trimestre precedente.

## Art. 4

1. Ai fini della determinazione della sovvenzione annua, sono esclusi i servizi effettuati per collegamenti aerei diversi da quelli di cui allo art. 1.

## Art. 5

1. La Giunta regionale definirà, con apposita convenzione, le modalità dei servizi oggetto dell'intervento finanziario, le tariffe ordinarie e quelle speciali per i cittadini residenti nelle Isole Tremiti e per gli utenti del servizio aereo che esplicano in dette isole attività di pubblico interesse.

con apposita convenzione, sentita la competente Commissione consiliare,...

.. nelle isole stesse ..

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6

1. All'onere finanziario di L. 250.000.000 per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1984 del Cap. 05108 "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale", con prelevamento di pari importo dal Cap. 16204 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

2. Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.